



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 23 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

Aliquota IVA delle prestazioni rese dagli studentati
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Richiesta ISEE per le prestazioni per il diritto alla studio universitario
di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+: l'edizione 2025
di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la valutazione degli elementi di artificio
di Marco Bargagli

BILANCIO

Il divario retributivo diventerà comunicazione obbligatoria
di Greta Popolizio

RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità fiscali del periodo estivo per imprese e persone fisiche
di Mauro Muraca



CASI OPERATIVI

Aliquota IVA delle prestazioni rese dagli studentati

di Euroconference Centro Studi Tributari



webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Ravvedimento operoso
28 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >

Una S.r.l. gestisce un c.d. housing universitario, stipulando con i singoli studenti contratti di ospitalità per l'assegnazione di posti letto.

Tali contratti prevedono l'assegnazione di un posto letto in camera singola o doppia, ammobiliata, con utenze incluse. Le unità immobiliari sono accatastate in categoria A/2 (abitazioni di tipo civile).

Nel corrispettivo pattuito sono altresì compresi i servizi di portineria, la pulizia degli spazi comuni e, con cadenza mensile, la pulizia degli spazi privati (senza cambio biancheria).

Circa il 30% dei posti letto è riservato a studenti meritevoli, individuati e assegnati tramite un ente regionale.

Si ritiene che la corretta aliquota IVA da applicare a tali prestazioni sia quella del 10%, in quanto riconducibile alla gestione di residenze universitarie e servizi connessi.

Si chiede conferma di tale previsione e, inoltre se tale trattamento IVA possa essere applicato anche ai corrispettivi percepiti per gli ulteriori posti letto, assegnati direttamente dalla società a studenti privati tramite contratto di ospitalità.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Richiesta ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario

di Laura Mazzola

Scopri le soluzioni e i servizi 730 di TeamSystem!
Compila il form e ricevi la guida “Decreto Fiscale 2025”
[Scopri di più >](#)



L'**ISEE**, quale acronimo dell'**Indicatore Situazione Economica Equivalente**, è lo strumento di valutazione, attraverso **criteri unificati**, necessario per l'accesso alle **prestazioni sociali erogate** in base alla **situazione economica familiare**.

Tale indicatore differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- prestazioni per il **diritto allo studio universitario** (ISEE-Università);
- prestazioni agevolate di **natura socio-sanitaria**;
- prestazioni agevolate **rivolte a minorenni**, in presenza di genitori non conviventi.

Nell'ipotesi di **richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario** è necessario compilare il modello **MB.2 – “Quadro C – Prestazioni universitarie”** per **ogni studente universitario presente nel nucleo**.

In particolare, l'attestazione ISEE, valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, va richiesta nel caso di:

- **studente residente in Italia**, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, **anche lo studente straniero residente in Italia** titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve **sottoscrivere un'attestazione ISEE**;
- **studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o complementare o temporanea o per apolidia**, poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei **redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia**, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, lo **studente universitario non convivente con i genitori e che non ha i requisiti di autonomia**, non può essere considerato indipendente e viene **“attratto” nel nucleo della famiglia d'origine**.



Pertanto, in questo caso, l'ISEE-Università deve **integrare le informazioni dello studente con i dati dei componenti del nucleo dei genitori con i relativi redditi e patrimoni**.

Ne consegue che:

- se i 2 **genitori sono coniugati o conviventi tra loro** (o in caso di genitore vedovo), occorre indicare nell'ultima riga del quadro C (modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie) il codice fiscale di **uno dei 2 genitori** e gli estremi della **DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) del genitore**. Se non esiste la DSU dei genitori, è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l'"ISEE-Università" non potrà essere rilasciato;
- se i 2 **genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi**, occorre preliminarmente individuare uno dei 2 genitori come **genitore di riferimento** e riportare nell'ultima riga del Quadro C (modulo MB.2, quadro C – Prestazioni universitarie) il **relativo codice fiscale**. Inoltre, deve indicare gli estremi della **DSU di tale genitore**. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento, è necessario che venga presentata una **DSU da parte di tale genitore**. Occorre inoltre compilare il **Quadro D** riportando i dati del genitore non indicato nell'ultima riga.

Infine, se lo **studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto** (art. 1, [comma 36](#), Legge n. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa **riferimento al nuovo nucleo familiare**, solo se possiede i **requisiti di residenza** e laddove **la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito sia raggiunta**, tenendo conto anche o solo dei **redditi del coniuge o del convivente** di fatto dello studente universitario.

In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i **redditi del coniuge o del convivente di fatto dei 2 anni precedenti**, anche se nei 2 anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+: l'edizione 2025

di Luigi Scappini

EVENTO GRATUITO
FINANZA AGEVOLATA PER L'IMPRESA
Guidare l'impresa verso le migliori opportunità agevolative
in diretta web il 28 ottobre - scopri di più >

È operativa l'**edizione 2025 dei bandi Brevetti+, Marchi+, Disegni+**, le agevolazioni finalizzate alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle PMI.

Con 3 Decreti direttoriali del **29 settembre 2025**, il MIMIT ha definito modalità e termini di apertura degli sportelli per la concessione delle misure, stanziando complessivamente **32 milioni di euro**.

Gli incentivi si differenziano, in particolare, per finalità, risorse stanziate ed ente gestore:

- **bando Brevetti+, gestito da Invitalia, finalizzato alla valorizzazione dei brevetti**, con risorse destinate pari a **20 milioni di euro**;
- **bando Marchi+, gestito da Unioncamere, finalizzato alla registrazione dei marchi europei e internazionali**, con risorse destinate pari a **2 milioni di euro**;
- **bando Disegni+, gestito da Unioncamere, finalizzato alla valorizzazione dei disegni e modelli industriali**, con risorse destinate pari a **10 milioni di euro**.

La misura Brevetti+ mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI finanziando l'acquisto di servizi specialistici connessi **alla valorizzazione e allo sfruttamento economico dei brevetti in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato**.

I beneficiari sono le **micro, piccole e medie imprese**, aventi sede legale e operativa in Italia, titolari di:

- un **brevetto per invenzione industriale concesso in Italia** o successivamente al 1° gennaio 2024 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024;
- un **brevetto per invenzione industriale concesso dall'EPO**, convalidato in Italia o con effetto unitario, successivamente al 1° gennaio 2024;
- una **domanda di brevetto nazionale**, presentata dopo il 1° gennaio 2023, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- una **domanda di brevetto europeo o internazionale**, presentata dopo il 1° gennaio



2023, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle edizioni precedenti del bando “Brevetti+”.

Le agevolazioni sono finalizzate **all'acquisto di servizi specialistici** relativi a:

- **progettazione, industrializzazione e ingegnerizzazione;**
- **organizzazione e sviluppo;**
- **trasferimento tecnologico.**

L'incentivo consiste in un contributo a fondo perduto in regime *de minimis*, del valore massimo di euro 140.000,00 ed entro l'80% dei costi ammissibili. L'intensità può raggiungere l'85% per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere o il 100% per le imprese contitolari con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) della domanda di brevetto o del brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all'UIBM, **senza vincoli di estensione territoriali.**

Le **domande di concessione** devono essere presentate a **Invitalia** a partire dalle ore 12.00 del **20 novembre 2025** e fino ad esaurimento delle risorse.

La misura Marchi+ mira a tutelare i **marchi all'estero** attraverso **l'acquisto di servizi specialistici esterni** per:

- **misura A)** la registrazione del **marchio presso EUIPO** (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale);
- **misura B)** la registrazione del **marchio presso OMPI** (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

I beneficiari potenziali sono le imprese di **micro, piccola e media dimensione**, aventi sede legale ed operativa in Italia, titolari di un marchio oggetto di domanda di registrazione **a decorrere dal 1° gennaio 2022** o registrato in **data antecedente** la presentazione della domanda.

Per la **Misura A**, le agevolazioni sono concesse nella **misura dell'80%** delle spese ammissibili (percentuale **incrementata all'85% in possesso di certificazione di parità di genere**), nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro **l'importo massimo complessivo** per marchio di **euro 6.000,00**.

Per la **Misura B**, le agevolazioni sono concesse nella misura del **90% delle spese ammissibili** (percentuale **incrementata al 95% in possesso di certificazione di parità di genere**), nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro **l'importo massimo complessivo** per marchio di **euro 9.000,00**.



Le domande di concessione devono essere presentate a Unioncamere dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino a esaurimento delle risorse.

Infine, la **misura Disegni+** mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la **valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale, europeo e internazionale**.

I beneficiari potenziali sono le **imprese di micro, piccola e media dimensione** titolari di un disegno/modello registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) a **decorrere dal 1° gennaio 2023** e prima della data di presentazione della domanda di **partecipazione al bando**.

Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in produzione del disegno o modello e/o per la sua offerta sul mercato e sono concesse **fino all'80% delle spese ammissibili** (percentuale aumentata all'85% se l'impresa è in possesso della certificazione della parità di genere), entro **l'importo massimo di euro 60.000,00**, nel rispetto degli importi massimi previsti per le tipologie di servizio specialistico ammesso.

Le domande di concessione devono essere presentate a Unioncamere dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino a esaurimento delle risorse.

Di seguito si offre una **panoramica delle tre misure agevolative**:

	Soggetto gestore	Risorse stanziate	Data di apertura del bando
Brevetti+	Invitalia	20 milioni di euro	Dalle ore 12:00 del 20 novembre 2025
Marchi+	Unioncamere	2 milioni di euro	Dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025
Disegni+	Unioncamere	10 milioni di euro	Dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025



ACCERTAMENTO

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la valutazione degli elementi di artificio

di Marco Bargagli

OneDay Master

Novità del contenzioso tributario

Scopri di più

Nella prassi operativa, per **frode fiscale** si intende un **articolato sistema di evasione fiscale** posto in essere con il precipuo scopo **di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione delle imposte**.

In particolare, l'organizzazione criminale utilizza, per creare un **credito IVA inesistente**, particolari **veicoli societari** denominati "cartiere", imprese prive di una minima **organizzazione di uomini, mezzi e attrezzature**, costituite con l'unico scopo di **evadere le imposte dovute**.

A livello normativo, l'**ordinamento penale-tributario** prevede specifiche sanzioni per **arginare la frode fiscale**:

- **la reclusione da 4 a 8 anni** nei confronti di **chiunque**, al **fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, **elementi passivi fittizi** (*ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000*). Il fatto si considera commesso avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle **scritture contabili obbligatorie** o sono comunque **detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**. Infine, qualora **l'ammontare degli elementi passivi fittizi fosse inferiore a 100.000 euro**, si applica la reclusione da **1 anno e 6 mesi a 6 anni**;
- **la reclusione da 4 a 8 anni** chiunque, al **fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (*ex art. 8, D.Lgs. n. 74/2000*). L'**emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta** si considera come un solo reato. Infine, qualora **l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per singolo periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000 euro**, si applica la **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**;
- **la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione (*ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997*), **crediti inesistenti** per un



importo annuo **superiore ai 50.000 euro (ex [art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000](#)).**

Analizzando il peculiare reato che normalmente si realizza a seguito della frode fiscale, come chiarito dalla prassi operativa (**cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume I, pag. 178), l'[art. 11, D.Lgs. n. 74/2000](#), rientra nel **novero degli strumenti a contrasto della «morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante iscrizione a ruolo».**

Lo stesso, al comma 1, sanziona la **condotta materiale** del contribuente che **alieni simulatamente o compia atti fraudolenti sui propri beni e su beni altrui**, al fine di **rendere in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale a tutela della pretesa erariale**.

In particolare, il delitto in rassegna prevede un **duplice presupposto** giuridico:

- il **compimento di atti aventi la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'IVA**, dei relativi interessi e sanzioni amministrative;
- il **superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro**, calcolata sull'ammontare delle imposte dovute, oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative **irrogate dall'ufficio**.

Nonostante la **locuzione “chiunque”**, con la quale la norma indica il soggetto che può rendersi responsabile dell'illecito, il **delitto in argomento può essere commesso solo dal contribuente** (che agisce quindi come **soggetto attivo del reato**), già qualificato come **debitore d'imposta ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, nei confronti del quale possa essere avanzata dall'Erario una **pretesa fiscale di importo superiore a 50.000 euro**.

Il reato in rassegna si consuma quando il contribuente, **consapevole di aver occultato materia imponibile**, ossia di **non aver versato le imposte dovute**, pone in essere una **condotta finalizzata a sottrarre i beni propri o altrui soggetti a una successiva azione coattiva di riscossione** (l'elemento psicologico è quindi riconducibile al c.d. **dolo specifico**).

Ciò posto, per **espressa disposizione normativa**:

- è punito con la **reclusione da 6 mesi a 4 anni “chiunque”**, al fine di **sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte** di ammontare complessivo **superiore a 50.000 euro**, aliena **simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è **superiore a 200.000 euro** si applica la **reclusione da 1 anno a 6 anni**;
- è punito con la **reclusione da 6 mesi a 4 anni** chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un **pagamento parziale dei tributi e relativi accessori**, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi finti per un **ammontare complessivo superiore a 50.000 euro**. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è



superiore a 200.000 euro si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.

In relazione al reato sopra indicato, previsto e punito come detto dall'[art. 11, D.Lgs. n. 74/2000](#), la **Corte di Cassazione, III Sez. penale, con la sentenza n. 29943/2025** ha sancito che, ai fini della sussistenza dell'illecito, viene **sanzionato ogni comportamento idoneo a impedire la riscossione delle imposte evase**.

Quanto alla **condotta del reato**, accanto **all'alienazione simulata**, il Legislatore ha individuato l'ulteriore **condotta del compimento di «altri atti fraudolenti»**, diversi dalla alienazione simulata, la cui idoneità a sottrarre i beni al pagamento del debito tributario **è stata valutata dal Legislatore in via generale e astratta**, la cui **natura fraudolenta** diretta a sottrarre il bene al pagamento delle imposte **deve caratterizzare l'atto**.

A parere della suprema Corte di Cassazione, nel novero degli «*altri atti fraudolenti*» rientrano sia gli **atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni** (sparizione materiale di un bene senza alienazione), sia gli **atti giuridici diretti**, secondo una valutazione concreta, **finalizzati a sottrarre beni al pagamento delle imposte**.

Sul punto gli ermellini affermano che, «*con particolare riferimento all'alienazione di beni, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 29636 del 02/03/2018)».*

In definitiva la **nozione di “atti fraudolenti”**, sulla base di un **consolidato indirizzo ermeneutico** espresso in sede di legittimità (ex *multis* cfr. Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 25677/2012), comprende tutti quei comportamenti che, «*quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell'eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato»*.



BILANCIO

Il divario retributivo diventerà comunicazione obbligatoria

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione
Sostenibilità aziendale
La sostenibilità nei processi e nelle strategie aziendali
Scopri di più

Il divario retributivo di genere rappresenta oggi uno degli **snodi critici del percorso verso la sostenibilità** nelle aziende e nella società, non solo per la sua **valenza etico-sociale**, ma anche per l'impatto economico che genera a **livello collettivo e di impresa**.

L'integrazione di questa tematica è centrale nelle **informative di sostenibilità e nella rendicontazione ESG** (Environmental, Social, Governance). Il dato sul **divario retributivo** è, infatti, una delle **informazioni quantitative** (c.d. metriche) che viene richiesta sia dai **principi di rendicontazione europei** – ESRS – per le **grandi imprese obbligate** alla rendicontazione di sostenibilità, sia dai **principi di rendicontazione** volontari per le PMI, c.d. VSME. Ricordiamo, infatti, che gli **aspetti "Social"** in un report di sostenibilità riguardano principalmente dati relativi alla **forza lavoro propria** e politiche adottate in relazione ai propri dipendenti.

Ma la divulgazione di tale informazione nel prossimo futuro non si limiterà più al solo perimetro della dichiarazione di sostenibilità. Diventerà un vero e proprio **obbligo normativo**.

Ci riferiamo a una rilevante novità rappresentata dalla **Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva**. La Direttiva, che gli Stati Membri dovranno recepire **entro il 7 giugno 2026**, prevede oneri di comunicazione a carico delle aziende, diversificati in base alle **caratteristiche dimensionali**.

La comunicazione del “gender pay gap” avrà cadenza:

- **annuale**, per le aziende con più di **250 addetti**;
- **triennale**, per le aziende che occupano tra **i 150 e i 249 addetti**;
- triennale, a partire **dal 2031**, per le aziende che occupano **tra i 100 ed i 149 addetti**.

È previsto che gli Stati membri possano estendere gli obblighi di comunicazione anche ad aziende più piccole o prevedano anche **comunicazioni su base volontaria**.

Qualora venga rilevata una **disparità superiore al 5%** non giustificata da criteri oggettivi, sarà necessario avviare un'analisi congiunta con i **rappresentanti dei lavoratori** per individuare le



cause e definire misure correttive.

A tutte le aziende, con possibilità di esonero per le aziende con numero di addetti inferiore a 50, a scelta degli Stati membri, **è poi richiesto di rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori**.

Sono previsti anche **particolari diritti e tutele a favore dei candidati all'impegno**, ai quali dovranno essere comunicate informazioni sulla retribuzione iniziale in base a criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e non potranno essere richieste informazioni sulla **retribuzione percepita nell'attuale** o nei precedenti rapporti di lavoro.

Infatti, una delle principali cause del divario retributivo **a parità di mansioni assegnate** (non solo basato sulla diversità di genere), e della **difficoltà a ridurre e superare tale divario**, risiede nella consuetudine di considerare l'attuale o ultima retribuzione ricevuta dal candidato come base di partenza per la determinazione del livello retributivo offerto. Ciò può essere penalizzante per il candidato e **prescinde da criteri oggettivi** che assicurino **parità di trattamento per lo stesso lavoro o per lavoro di pari valore**.

In Italia, la **tutela della parità retributiva** è sancita dalla Costituzione ([artt. 3, 37 e 117](#)) e da una serie di normative specifiche; dalla L. 903/1977 sulla parità di trattamento, alla Legge n. 125/1991 sulle azioni positive, fino al D.Lgs. 198/2006, cd. Codice delle Pari Opportunità. Il recente D.L. 162/2021 ha rafforzato gli **incentivi al raggiungimento della parità di genere**, consentendo alle aziende in possesso della apposita certificazione uno **sgravio contributivo dell'1%** (fino al limite di 50.000 euro/anno), e l'attribuzione di **punteggi incrementali** nei bandi di gara pubblici.

Le aziende sono chiamate a sviluppare **policy interne sempre più strutturate** in tema di retribuzione e carriera, attuando **processi di monitoraggio e controllo dei dati**, estesi a tutti i livelli lavorativi e revisione periodica degli organigrammi e delle **pratiche di selezione**.

Il percorso verso la sostenibilità sociale non può prescindere dal **superamento delle disparità retributive** di genere. L'integrazione del gender pay gap nelle informative di sostenibilità, indotta anche da un quadro regolatorio sempre più stringente, costituisce un elemento cardine per la **legittimazione etica ed economica delle organizzazioni**. Senza tralasciare il beneficio immediato che ne deriva all'azienda, in fase di selezione, per la maggiore attrattività che un'impresa così strutturata **riveste nei confronti dei candidati**.



RASSEGNA AI

Risposte AI sulle novità fiscali del periodo estivo per imprese e persone fisiche

di Mauro Muraca

webinar gratuito
ESPERTO AI Risponde - Ravvedimento operoso
28 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>

Nel corso del mese di ottobre 2025 si è tenuta la seconda **giornata del Master breve Euroconference edizione 2025/2026** dedicata alle novità fiscali del periodo estivo **per imprese e persone fisiche**, nel corso del quale sono **state approfondite diverse novità**, tra le quali:

- le **semplificazioni tributarie** introdotte dal Decreto correttivo bis;
- le **novità fiscali introdotte dal Decreto fiscale** (D.L. 84/2025);
- i **controlli propedeutici all'invio delle dichiarazioni**;
- le **principalì novità di prassi e giurisprudenza** in tema di **detrazioni edilizie** e in materia di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, ponendo alcuni dei quesiti formulati in diretta dai partecipanti **e che di seguito si ripropongono**.



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

in caso di assegnazione auto in fringe benefit al dipendente con parziale riaddebito del costo al dipendente mediante passaggio sul cedolino ed emissione fattura, il valore del fringe può essere ridotto per la quota a carico del dipendente?

Nel caso di concessione in uso promiscuo di un'auto aziendale al dipendente con parziale riaddebito del costo, il valore del fringe benefit può essere effettivamente ridotto per la quota a carico del dipendente.

Secondo quanto indicato nei documenti, qualora il dipendente versi all'impresa (anche mediante trattenuta in busta paga) una somma di denaro a fronte dell'impiego dell'auto (canone di uso o rimborso spese), l'importo del fringe benefit dovrà essere decurtato in misura corrispondente.

In particolare, la [circolare n. 326/E/1997](#) ha chiarito che il valore imponibile del fringe benefit è determinato assumendo una percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, "al netto di quanto eventualmente trattenuto".

È importante sottolineare che se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell'IVA) dovesse essere pari o superiore all'ammontare risultante dalla tabella ACI, il fringe benefit risulterà completamente azzerato e nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorgerà in capo al datore di lavoro.

Conoscenza utilizzata

- [MB27 2G - Reddito da lavoro dipendente: tracciabilità rimborsi spese e autoveicoli ad uso promiscuo](#)
- [MB25 8G - La fiscalità degli autoveicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti e amministratori](#)
- [Disciplina ai fini delle imposte dirette per le auto concesse in uso agli amministratori](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

dovesse venire autorizzato il reverse charge nei confronti di imprese di trasporto, significa che anche il commercialista che svolge una prestazione di servizi nei confronti di tali imprese deve fatturare con reverse charge, corretto?

In base alle informazioni fornite nei documenti, il reverse charge che potrebbe essere autorizzato dalla Commissione Europea riguarda specificamente le "prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica". Il meccanismo si applicherebbe quindi alle prestazioni di servizi caratterizzate da "prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo". Le prestazioni professionali di un commercialista non rientrano in questa categoria, in quanto:

- Non sono prestazioni effettuate tramite contratti di appalto o subappalto.
- Non sono caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente.
- Non prevedono l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Pertanto, anche se il reverse charge venisse autorizzato per il settore dei trasporti e della logistica, il commercialista che svolge prestazioni professionali nei confronti di tali imprese non dovrebbe applicare il reverse charge, ma continuerebbe ad emettere fattura con IVA secondo le regole ordinarie.

Conoscenza utilizzata

- [Reverse charge e pagamento speciale dell'IVA nel settore dei trasporti e della logistica](#)
- [Debitore dell'imposta e reverse charge](#)
- [25/07/2025 - Nuova modalità opzionale di versamento dell'iva per i servizi di trasporto e logistica](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

soggetto privato eredita immobile abitativo che vende dopo un anno dall'eredità. L'immobile era stato costruito dal de cuius e alla morte dello stesso non erano ancora decorsi i 5 anni dalla costruzione. L'immobile non è mai stato utilizzato come abitazione principale né dal de cuius né dall'erede. Dalla vendita emerge plusvalenza in capo all'erede?

Nel caso descritto, non emerge alcuna plusvalenza imponibile in capo all'erede.

Secondo l'articolo 67, comma 1, lettera b) del [TUIR](#), sono esclusi da tassazione gli immobili (fabbricati e terreni agricoli) pervenuti per successione, a prescindere dal periodo di possesso.

La norma prevede infatti una specifica esclusione per gli immobili acquisiti per successione, in quanto l'acquisto per successione è considerato involontario e quindi la successiva cessione, anche se avviene entro cinque anni, non denota alcun intento speculativo da parte del contribuente.

Questa esclusione opera indipendentemente dal fatto che:

- Non siano ancora trascorsi 5 anni dalla costruzione dell'immobile da parte del de cuius.
- L'immobile non sia mai stato utilizzato come abitazione principale né dal de cuius né dall'erede.
- La vendita avvenga dopo solo un anno dall'acquisizione per successione.

Pertanto, la plusvalenza eventualmente realizzata dalla vendita dell'immobile ereditato non è soggetta a tassazione come reddito diverso ai sensi dell'[articolo 67 del TUIR](#).

Conoscenza utilizzata

- [MB26 14G - Donazione dei terreni](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

obbligo di tracciabilità anche per spese pasti/soggiorni sostenuti direttamente dalla società ? (fattura pasto intestata alla società e pagata dalla società senza che si passi da rimborso ? deduzione al 75% per pasti se all'interno del comune e 100% se fuori comune?

Per quanto riguarda l'obbligo di tracciabilità per le spese di pasti e soggiorni sostenuti direttamente dalla società:

- Dal 1° gennaio 2025, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea sostenute in Italia devono essere pagate con strumenti tracciabili per essere deducibili dal reddito d'impresa.
- Questo obbligo si applica sia alle spese sostenute direttamente dall'impresa sia ai rimborsi analitici erogati a dipendenti, collaboratori o professionisti.
- Per le spese di rappresentanza, l'obbligo di tracciabilità si applica indifferentemente sia a quelle sostenute in Italia sia a quelle sostenute all'estero.

Per quanto riguarda la deduzione delle spese di vitto e alloggio:

- Per le trasferte all'interno del comune in cui è situata la sede di lavoro: le spese sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare (art. 109, comma 5, [TUIR](#)).
- Per le trasferte fuori dal territorio comunale effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: le spese sono interamente deducibili nel limite dell'ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (o € 258,23 in caso di trasferte all'estero).
- Per le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci (ad esempio di una S.n.c.), si applica il limite di deducibilità del 75% dell'ammontare dei costi.

Conoscenza utilizzata

- [Spese di vitto e alloggio](#)
- [03/09/2025 - Obblighi di tracciabilità "rafforzati" per le spese di rappresentanza](#)
- [MB27.2G - I nuovi obblighi di tracciabilità per rimborsi spese e spese di rappresentanza nel reddito d'impresa](#)
- [Deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio per trasferte nel comune](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia



I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Le prestazioni di Chirurgia estetica e chirurgia estetica odontoiatrica non giustificate da attestazione medica, sono sempre escluse dall'ambito della fatturazione elettronica (interpello 103/2019) anche se soggette ad IVA? Devono essere comunque inviate al sistema tessera sanitaria come "non detraibili"?

Le prestazioni di chirurgia estetica e chirurgia estetica odontoiatrica non giustificate da attestazione medica sono effettivamente escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica, anche se soggette ad IVA.

Il [DLgs. n. 81/2025](#) ha reso definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Questo divieto, inizialmente introdotto come temporaneo, è diventato strutturale e si applica:

- Sia alle prestazioni di medicina che a quelle di chirurgia.
- Senza distinzione tra prestazioni a finalità terapeutiche e quelle a finalità estetiche.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte confermato questa interpretazione nelle risposte n. 78/E/2019, n. 103/E/2019, n. 307/E/2019 e nella [circolare n. 14/E/2019](#).

Per quanto riguarda l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è importante notare che le prestazioni di chirurgia estetica non giustificate da attestazione medica non sono detraibili ai fini fiscali. La [circolare n. 13/E/2019](#) ha ribadito che "la detrazione è esclusa per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione".

Pertanto, queste prestazioni dovrebbero essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria come "non detraibili".

Conoscenza utilizzata

- [Prestazioni mediche: esenzione Iva](#)
- [QUADRO RP \(MOD. PF\) ONERI E SPESE](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

dovesse venire autorizzato il reverse charge nei confronti di imprese di trasporto, significa che anche il commercialista che svolge una prestazione di servizi nei confronti di tali imprese deve fatturare con reverse charge, corretto?

In base alle informazioni fornite nei documenti, il reverse charge che potrebbe essere autorizzato dalla Commissione Europea riguarda specificamente le "prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica". Il meccanismo si applicherebbe quindi alle prestazioni di servizi caratterizzate da "prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo". Le prestazioni professionali di un commercialista non rientrano in questa categoria, in quanto:

- Non sono prestazioni effettuate tramite contratti di appalto o subappalto.
- Non sono caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente.
- Non prevedono l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Pertanto, anche se il reverse charge venisse autorizzato per il settore dei trasporti e della logistica, il commercialista che svolge prestazioni professionali nei confronti di tali imprese non dovrebbe applicare il reverse charge, ma continuerebbe ad emettere fattura con IVA secondo le regole ordinarie.

Conoscenza utilizzata

- [Reverse charge e pagamento speciale dell'IVA nel settore dei trasporti e della logistica](#)
- [Debitore dell'imposta e reverse charge](#)
- [25/07/2025 - Nuova modalità opzionale di versamento dell'Iva per i servizi di trasporto e logistica](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

Approfitto dell'occasione per informare che è possibile estendere il perimetro della ricerca, mediante l'utilizzo della nuova funzionalità "Esperto AI", a cui è possibile accedere cliccando in calce alla chatbot. Utilizzando questa nuova funzione è possibile **far lavorare il sistema di intelligenza artificiale** non solo all'interno del **perimetro delle schede autorali** (curate dai professionisti del Centro Studi Euroconference), ma anche **nell'ambito delle fonti ufficiali**: prassi **Agenzia delle entrate, Giurisprudenza di legittimità** e, da settembre, anche **normativa nazionale e regionale**.



Intelligenza artificiale - Seleziona le fonti documentali sulle quali ricercare X

Normativa statale

Normativa regionale

Prassi amministrativa

41 valori selezionati ▼

Corte di cassazione

16 valori selezionati ▼

C.C.N.L.

Invia

Segnalo, infine, l'importanza di **definire l'ambito delle informazioni su cui far lavorare Esperto AI**, delimitando il perimetro ai documenti a cui la stessa può accedere, al fine di ridurre ai **minimi termini eventuali contrasti tra le diverse fonti selezionate**.